



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Cambi – D. Serrani”**  
**Via S. di Santarosa, 2/a – 60015 Falconara M.ma (AN)**

COMUNICATO N. 100

Agli studenti  
Ai genitori  
I.T.E. “D.Serrani”

**OGGETTO: Orario personalizzato per la validità dell’anno scolastico**

Si ricorda che, secondo il DPR 122/2009 (artt. 2 e 14) e la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, è previsto che *“ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”*.

Per informare le famiglie sul numero massimo di ore di assenza consentito nelle singole classi si riporta la seguente tabella:

<b>Classi</b>	<b>Ore settimanali</b>	<b>Monte ore annuale</b>	<b>Monte ore minimo</b>	<b>Numero massimo ore di assenza</b>
Nuovo ordinamento classi PRIME E SECONDE	32	1056	792	264
Nuovo ordinamento classi TERZE-QUARTE-QUINTE	32	1056	792	264

Si aggiunge che il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti casi eccezionali, certi e documentati, che legittimano la deroga al limite massimo del numero di ore di assenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze continuative superiori a 5 giorni documentate con certificato medico);
- terapie c/o cure programmate (documentate con certificato medico);
- donazioni di sangue (documentate con certificato medico);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate con certificato rilasciato dalla società sportiva);
- partecipazione ad attività di apprendimento musicale e artistico presso Accademie e Conservatori.

Per completezza di informazione si avverte che la circolare prevede che *“è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota (circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011), se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”*.

Falconara, 07/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Signorini